

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 362/24/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società ricorrente Lucchini Artoni s.r.l di Segrate (MI) chiede la nullità dell'avviso di accertamento e dell'atto di contestazione in oggetto coi quale la Direzione Prov.le di Milano dell'Agenzia delle Entrate, in conseguenza del verbale del 14.10.2009 dell'INPS - Ufficio ispettivo -, rilevava che le somme forfetarie erogate a titolo di trasferta ai propri dipendenti nell'anno 2006 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per € 139.10,14 con ritenute alla fonte emergenti e non operate per € 32,934,00, risultanti pertanto non versate.

Dall'esame documentale effettuato in conseguenza di una visita al cantiere edile di Segrate venivano identificati i lavoratori e emergeva, dai fogli paga e dell'unico del lavoro; che la Società Lucchini Artoni s.r.l. ha erogato ai dipendenti somme a titolo di "trasferta esente" non assoggettandola a imposizione fiscale e previdenziale.

Dalla documentazione (dichiarazione di utilizzo del personale in cantieri diversi dal Comune di Segrate e comunicazioni tipo confinate ai dipendenti) e dalla modalità del calcolo del rimborso forfetario giornaliera - per spese per pasto, consumo di auto propria, piccole spese e rimborsi a piè di lista - erogato ai dipendenti in relazione al trattamento retributivo di ogni singolo soggetto l'Ufficio rileva che tali somme non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Pertanto vanno assoggettate a ritenuta ai fini della dichiarazione della Società inerente il sostituto d'imposta. In ricorso la Società eccepisce in diritto che ai sensi dell'art 51 del DPR n. 917/86.

comma 2, lett. c) "non concorrono a formare il reddito... le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all'importo complessivo di € 5,29 le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

- comma 5 "le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente € 46,98 al giorno, elevate ad € 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto etc. Alla luce delle disposizione normativa introdotta con la Risoluzione n. 232/E del 16.07.2002 le trasferte fuori dal territorio comunale ove si trova la sede di lavoro vengono remunerate al lavoratore in relazione ad una indennità forfetaria giornaliera e/o ad un rimborso misto onnicomprensivo di spese di alloggio, vitto, spese di viaggio e trasporto e/o di rimborso analitico. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente sinché tali indennità si collocano al di sotto dell'importo massimo stabilito dalla legge, oltre il quale scatta l'imponibilità. Pertanto la corresponsione dell'importo erogato, nel caso in specie, a titolo di "trasferta esente" non rappresenta una doppia erogazione in contrasto con la normativa vigente in quanto "destinata ad integrare forfetariamente la retribuzione".

In data 25.05.2011 la Direzione Prov. II di Milano dell'Agenzia delle Entrate deposita controdeduzioni con le quali riproduce quanto descritto in avviso di accertamento, comprendente anche la tabella dei singoli lavoratori interessati all'erogazione di somme Per "trasferta esente", sottolineando che dalle "comunicazioni tipo" consegnate ai dipendenti avente per oggetto tali trasferte si evidenzia la modalità di corresponsione dell'importo forfetario giornaliero" riportato in busta paga indicate l'erogazione di importi variabili e diversificati a secondo del "trattamento retributivo del singolo soggetto".

Tale somma forfetaria è comprensiva di spese per pasto, eventuale consumo di auto propria e piccole spese eventualmente sostenute.

Per le eventuali spese aggiuntive è previsto un "rimborso a pie di lista".

L'ulteriore erogazione di somme per trasferta - quali l'indennità di mensa, l'indennità di trasporto, di rimborso di spese inerenti l'utilizzo chilometrico dell'autovettura e altre piccole spese deve essere comprovato con documentazione analiticamente attestata dal lavoratore dipendente e di fatto dimostrate come sostenute dalla Società ricorrente.

In sostanza l'Ufficio ribadisce che le spese indicate "indennità/rimborsi per trasferta" con la doppia esposizione dei costi, dapprima indicato quale "importo forfetario giornaliero" previsto contrattualmente in relazione al singolo soggetto e poi come trasferta esente fanno emergere ai fini fiscali il mancato versamento della ritenuta d'acconto alla quale tali ultimi costi andavano assoggettati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, dalla presa d'atto del verbale del 14.10.2009 dell'INPS - Ufficio Ispettivo - che rilevava somme forfetarie date per erogate a titolo di trasferta ai propri dipendenti nell'anno 2006, dalla "dichiarazione di utilizzo del personale in cantieri diversi dal Comune di Segrate" e "comunicazioni tipo consegnate ai dipendenti" prodotti dalla Società ricorrente, rileva che le indennità di trasferta; denominate "Trasferta esente" in realtà nell'anno 2006 venivano considerati "costi esenti da ritenute d'acconto in relazione a due distinti previsioni di rapporto contrattuale intercorrenti col personale della azienda edile:

- il primo Con la modalità prevista di corresponsione dell'importo forfetario giornaliero" riportato in busta paga indicate l'erogazione di importi variabili e diversificati a secondo del "trattamento retributivo del singolo soggetto" comprendenti spese per pasto, eventuale consumo di auto propria, prole spese eventualmente sostenute ed eventuali spese aggiuntive con "rimborso documentale a piè di lista,

- il secondo che, pur se attinente a spese per mensa, trasporto, spese inerenti l'utilizzo chilometrico dell'autovettura del dipendente e altre piccole spese di fatto è duplicativo di quanto erogato forfetariamente ai dipendenti deve essere comprovato con documentazione analiticamente attestata dal lavoratore dipendente in relazione al "trattamento retributivo del singolo soggetto".

Quest'ultima erogazione, che potrebbe essere stata corrisposta come integrativa del "trattamento retributivo del singolo soggetto" in relazione alla specifica mansione svolta nell'impresa, ai fini del riconoscimento alla Società dell'esenzione alla ritenuta d'acconto deve essere supportata con probante documentazione all'Ufficio e correlata da attestazione di erogazione percepita da parte dei singoli lavoratori dipendenti.

In mancanza di produzione di idonei documenti attestati che le somme per "trasferta esente", di cui all'avverso avviso di accertamento impugnato, sono state effettivamente corrisposte al personale dipendente come integrazione di quanto già previsto forfetariamente, in modalità variabile e diversificata dal "trattamento retributivo del singolo soggetto" forfetario esposto in busta paga, ritiene che detti costi non possano considerarsi inerenti a oneri esenti da ritenuta d'acconto.

I ricorsi riuniti sono pertanto respinti con la condanna della Società ricorrente al pagamento delle spese di lite che il Collegio liquida in € 6.238,12, di cui € 4.976,00 per onorari.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione respinge i ricorsi riuniti e condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €6.238,12, di cui € 4.976,00 per onorari.